

Alla Commissione Straordinaria del Comune di Aprilia

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.it

e, per

conoscenza:

Alla Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo

prefettura.preflt@pec.interno.it

Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio

lazio.procura@corteconticert.it

Oggetto: Osservazioni e richiesta di riesame in autotutela della Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 54 del 18/06/2026, avente ad oggetto "Aggiornamento ed integrazione dei diritti di istruttoria di pratiche di competenza del Settore I - Servizio SUAP e Attività Produttive e del Settore VIII Ambiente ed Ecologia".

I sottoscritti referenti delle forze politiche, a seguito di un'assemblea pubblica tenutasi il 6 luglio 2026 con la presenza del Coordinamento dei Consorzi e delle Borgate di Aprilia e rappresentanti dei Comitati di Quartiere di Aprilia, formulano le presenti osservazioni in merito alla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 54 del 18/06/2026 (di seguito "la Delibera"), con la quale sono stati integralmente rivisti al rialzo i diritti di istruttoria applicati dal Comune di Aprilia per le pratiche SUAP e per i procedimenti del Settore Ambiente ed Ecologia, in sostituzione delle tabelle F e G approvate con Delibera di Giunta n. 138 del 30/07/2021.

Le presenti osservazioni vengono trasmesse alla Commissione Straordinaria affinché ne tenga conto ai fini di un riesame dell'atto, e per conoscenza alla Prefettura di Latina e alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, quali organi cui compete la vigilanza sulla gestione straordinaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

1. Premessa: la genesi finanziaria della Delibera nel quadro della crisi dell'Ente

Dalla lettura delle premesse della Delibera n. 54/2026 risulta che l'aumento dei diritti di istruttoria non nasce da una revisione tecnica dei costi dei procedimenti amministrativi, bensì da un atto di indirizzo finanziario. La Delibera richiama infatti espressamente la Delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 14/05/2026, adottata in attuazione della pronuncia della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 45/2026/PRSP, con la quale sono stati impartiti ai dirigenti indirizzi operativi per il riequilibrio finanziario dell'Ente, tra cui il potenziamento delle entrate extratributarie "quale leva fondamentale per l'equilibrio finanziario dell'Ente".

È utile richiamare, per completezza, il contenuto di tale pronuncia. Con la delibera n. 45 del 23 aprile 2026 la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha esaminato i rendiconti del Comune di Aprilia relativi al periodo 2021-2024, rilevando criticità strutturali di rilevante gravità: un ammontare di residui attivi (crediti iscritti a bilancio ma non ancora riscossi) pari a circa 128,18 milioni di euro al 31 dicembre 2024, di cui oltre 100 milioni relativi ad annualità 2020 e precedenti; debiti fuori bilancio riconosciuti nel solo quadriennio 2021-2024 per circa 14,09 milioni di euro, tra cui spicca un'indennità di esproprio di oltre 9,1 milioni di euro riconosciuta nel 2024 e finanziata tramite mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; un tasso di riscossione dei crediti pregressi per IMU e TARI crollato al 5,60% nel 2023 e risalito solo al 13,69% nel 2024. È proprio a fronte di questo quadro che la Commissione Straordinaria ha adottato, il 14 maggio 2026, la direttiva d'urgenza n. 44, con cui è stato fatto divieto ai dirigenti di assumere nuove spese prive di copertura e sono state impartite disposizioni per l'intensificazione della riscossione coattiva dei crediti arretrati.

I sottoscritti comprendono e non intendono sottovalutare la gravità della situazione finanziaria dell'Ente, i cui fattori di origine sono peraltro riconducibili, per stessa ricostruzione della magistratura contabile, alla continuità gestionale delle amministrazioni succedutesi negli anni. Proprio per questo, tuttavia, appare discutibile che l'onere del risanamento venga fatto ricadere, in questa fase, in misura tanto rilevante su cittadini, professionisti e piccole imprese che presentano una pratica edilizia, ambientale o commerciale, anziché su un potenziamento mirato e strutturale della riscossione dei crediti pregressi, che rappresentano una massa finanziaria di gran lunga superiore al gettito atteso dai diritti di istruttoria.

Non si tratta peraltro di un caso isolato: nelle stesse settimane la Commissione Straordinaria ha adottato ulteriori provvedimenti di revisione tariffaria che stanno interessando la cittadinanza - tra cui la Deliberazione n. 46 dell'8 giugno 2026, relativa all'aumento delle tariffe della sosta a pagamento e all'ampliamento delle relative aree, anch'essa oggetto di separate osservazioni formali da parte delle stesse forze politiche sottoscritte - e gli indirizzi contenuti nella Delibera n. 44/2026 lasciano presagire ulteriori interventi sulle tariffe dei cosiddetti "servizi a domanda individuale" (mense scolastiche, asili nido, trasporto scolastico, impianti sportivi). A giudizio dei sottoscritti non si tratta di episodi isolati ma di un metodo, che merita una valutazione complessiva e non pratica per pratica.

I diritti di istruttoria, per loro natura, dovrebbero rappresentare il corrispettivo del costo amministrativo sostenuto dall'Ente per l'istruttoria di una pratica, e non uno strumento di gettito destinato a concorrere alla riduzione del disavanzo. I sottoscritti ritengono che questa impostazione sposti impropriamente la funzione dei diritti di istruttoria, trasformandoli da corrispettivo di un servizio a leva di bilancio a carico di cittadini, professionisti e imprese.

2. Gli aumenti tariffari: una sintesi

Il confronto tra la tabella tariffaria del 2021 e quella approvata con la Delibera n. 54/2026 evidenzia incrementi di rilevante entità su numerose voci, come sintetizzato nella tabella seguente:

Procedimento	Tariffa 2021	Tariffa 2026	Variazione
Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche/assimilate	50,00 €	200,00 €	+300%
Attività estrattive (autorizzazioni/rinnovi/proroghe)	300,00 €	500,00 €	+67%
Autorizzazioni gestione rifiuti	300,00 €	500,00 €	+67%
Impianti da fonti rinnovabili (PAS)	150,00 €	500,00 €	+233%
Attività rumorose temporanee anche in deroga	150,00 €	300,00 €	+100%
Medie strutture di vendita, farmacie (nuove aperture/ampliamenti), asili nido, strutture socio-assistenziali	75,00 €	250,00 €	+233%
Occupazione suolo pubblico per eventi/manifestazioni	n.d.	100,00 €	—
Intervento C.C.V.L.P.S.	n.d.	fino a 500,00 €	—

A tali aumenti si aggiunge l'introduzione di nuove voci tariffarie prima inesistenti nel tariffario del 2021:

- Rinnovo autorizzazione allo scarico: 100,00 €
- Presa d'atto delle fosse a tenuta: 300,00 €
- Pareri su comunicazioni, impatto acustico, industrie insalubri, utilizzazione agronomica effluenti: 60,00 €
- Autorizzazione all'abbattimento di alberature su aree private: 50,00 €

Desta inoltre particolare preoccupazione la modifica del criterio di calcolo per le pratiche che comprendono più procedimenti riconducibili al medesimo codice identificativo: mentre in precedenza si applicava generalmente l'importo più elevato tra quelli previsti, con la nuova disciplina (Tabella G, voce G2) gli importi vengono sommati. Tale modifica, di per sé indipendente dall'aumento delle singole tariffe, produce un effetto moltiplicativo sul costo complessivo delle pratiche più articolate, aggravando ulteriormente l'onere a carico dei richiedenti.

3. Le criticità in materia ambientale

Gli aumenti relativi al Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” appaiono particolarmente critici poiché riguardano i procedimenti che dovrebbero incentivare la regolarizzazione delle posizioni ambientali, in un contesto dove gli insediamenti legittimati non serviti da pubblica fognatura sono in numero notevolmente rilevante. L'incremento del 300% per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche appare in evidente controtendenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale che un ente pubblico dovrebbe perseguire.

L'impatto della Delibera ricade in misura significativa sui residenti delle periferie e delle borgate prive di rete fognaria pubblica, obbligati per ciò stesso a ricorrere periodicamente a questi procedimenti autorizzativi. Non a caso, anche il Coordinamento dei Consorzi e delle Borgate di Aprilia, per voce del proprio presidente Franco Gabriele, ha pubblicamente espresso contrarietà all'aumento indiscriminato dei diritti di istruttoria relativi alle autorizzazioni e ai rinnovi connessi agli impianti di trattamento delle acque reflue, sottolineando come tali procedimenti riguardino in modo pressoché esclusivo le famiglie residenti nelle zone storicamente prive di infrastrutture fognarie pubbliche. È difficile non vedere in questo quadro una vera e propria impennata generalizzata dei costi, che rischia di trasformare la regolarizzazione ambientale da dovere civico a percorso sempre più oneroso e scoraggiante per famiglie, imprese e professionisti, colpendo in misura relativamente maggiore proprio i residenti delle aree periferiche meno servite dalle infrastrutture pubbliche.

La Presa d'atto, che ha visto sestuplicare gli oneri istruttori, è un “titolo autorizzativo” che può essere richiesto solo in casi particolari: se la zona è servita da pubblica fognatura non recapitante in depuratore, quando c'è l'impossibilità tecnica di realizzare un impianto autonomo conforme ai regolamenti.

Quindi a questa fattispecie, ricorrono prevalentemente cittadini, come i residenti della Cogna ad esempio, che potrebbero scaricare in una rete fognaria pubblica, se questa venisse collegata ad un depuratore attivo.

Si tratta infatti, nella quasi totalità dei casi, di un provvedimento temporaneo dalla gestione molto onerosa, al quale si deve ricorrere in attesa dell'imminente entrata in funzione del depuratore e del conseguente utilizzo della rete fognaria.

Questi cittadini hanno già sostenuto le spese per collegare le proprie abitazioni alla rete, ma da anni non possono ancora utilizzarla a causa dei ritardi e delle inefficienze del Comune, si trovano tuttora costretti a mantenere e gestire l'impianto esistente.

Si ritiene utile sottolineare che il vigente regolamento comunale per le autorizzazioni allo scarico di reflui domestici e assimilati a domestico per insediamenti non serviti da pubblica fognatura, stabilisce la propedeuticità dell'autorizzazione allo scarico, o della presa d'atto, al rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria. Un rallentamento, o la rinuncia a "mettersi in regola" a causa dell'impegno economico, spesso difficile da sostenere per molte famiglie (spese tecniche, spese realizzazione impianto e spese istruttorie), influirebbe anche sulla definizione dei condoni edilizi, che rappresentano una entrata significativa per le casse comunali.

In merito al diritto di istruttoria stabilito per la Procedura Abilitativa Semplificata relativa agli impianti da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo, si ritiene che l'incremento non sia in contrasto con il principio di semplificazione affermato dal D.lgs 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico Rinnovabili), che impegna Regioni ed enti locali ad adeguare i propri procedimenti in senso acceleratorio e semplificatorio.

Le fattispecie di interventi che vengono condotti in regime di PAS sono molteplici e variegati. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici (i più diffusi sul territorio) si annoverano anche impianti di potenza nominale fino a 15 MW, ovvero impianti di notevole consistenza e valore (allegato B D.lgs 190/2024):

*b)¹ impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, **di potenza inferiore a 12 MW** nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 11-bis*

*d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o **superiore a 5 MW e fino a 15 MW** installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;...*

Si ritiene, quindi, di suggerire l'introduzione di un meccanismo di imposizione dei diritti di istruttoria che tenga conto della tipologia (quindi degli impatti) e della potenza nominale degli impianti.

4. Profili di illegittimità e criticità giuridiche

Al di là della valutazione politica, la Delibera n. 54/2026 presenta profili che meritano attenzione anche sotto il profilo della legittimità amministrativa.

Violazione del principio di proporzionalità e del nesso di corrispettività

I diritti di istruttoria e di segreteria trovano il proprio fondamento legislativo nell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, che li configura quale corrispettivo dell'attività istruttoria svolta dagli uffici comunali. Si tratta, dunque, non di un tributo ma di un corrispettivo che deve essere commisurato al costo del servizio reso. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito tale principio in termini inequivocabili: il TAR Lazio, con la sentenza n. 3247 del 21 marzo 2022 (in quel caso relativa ai diritti di istruttoria per l'autorizzazione di impianti pubblicitari), ha affermato che gli enti locali non possono determinare liberamente l'importo dei diritti di istruttoria, ma devono parametrarli alla tipologia dell'atto e, soprattutto, alla complessità dell'attività istruttoria normalmente richiesta per il suo rilascio, in ossequio al principio di proporzionalità che governa l'esercizio del potere discrezionale limitativo della sfera giuridica del destinatario. Nel caso della Delibera n. 54/2026, le premesse motivano gli aumenti richiamando esclusivamente esigenze di riequilibrio del bilancio e di potenziamento delle entrate extratributarie, senza fornire alcuna analisi comparativa dei costi effettivi

¹ Interventi in regime di PAS:

b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 11-bis:

d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

sostenuti dagli uffici per le singole tipologie di istruttoria, né alcuna dimostrazione della proporzionalità tra i nuovi importi e la complessità dei procedimenti cui si riferiscono.

Difetto di istruttoria e di motivazione

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, richiamato dalla stessa Delibera quale fondamento della propria motivazione, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Nel caso di specie, la Delibera richiama unicamente i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai dirigenti competenti: pareri endoprocedimentali di natura tecnico-contabile, non sostitutivi di un'effettiva istruttoria sul rapporto tra costo del servizio e importo del diritto richiesto, né di un confronto con i soggetti destinatari della norma.

Mancata consultazione delle categorie interessate

Dagli atti richiamati nella Delibera non risulta che, prima della sua adozione, sia stato attivato alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria (commercio, artigianato), gli ordini professionali (geometri, ingegneri, architetti, agronomi) o il Coordinamento dei Consorzi e delle Borgate, cioè con i soggetti direttamente incisi dal provvedimento. Si tratta di una criticità di metodo analoga a quella già rilevata dalle stesse forze politiche sottoscritte in relazione alla Deliberazione n. 46/2026 sulla sosta a pagamento, e che rende necessaria, anche per il futuro, l'apertura di un tavolo di confronto strutturato prima di ogni ulteriore intervento tariffario.

5. Il confronto con gli altri Comuni della provincia

Dall'esame comparato dei tariffari adottati da altri Comuni della provincia di Latina emerge come Aprilia si collochi, per numerosi procedimenti, tra gli enti con gli importi più elevati del territorio. In particolare, gli importi previsti per le autorizzazioni agli scarichi domestici, per gli impianti da fonti rinnovabili e per le attività estrattive e di gestione rifiuti risultano sensibilmente superiori alla media provinciale, così come le nuove voci tariffarie introdotte, spesso assenti o previste con importi più contenuti negli altri Comuni limitrofi.

Tale circostanza rafforza il timore che la Delibera n. 54/2026 non risponda a un'effettiva esigenza di adeguamento dei costi istruttori, quanto piuttosto a una scelta di politica tariffaria orientata prioritariamente al reperimento di risorse per il bilancio dell'Ente. Proprio per dare concretezza e piena verificabilità a questo confronto, i sottoscritti chiedono che sia la stessa Amministrazione, in sede di riesame, a rendere pubblica un'analisi comparativa puntuale con i tariffari SUAP e Ambiente dei Comuni limitrofi: una richiesta che appare tanto più giustificata alla luce del principio di proporzionalità richiamato al punto precedente, e che consentirebbe alla cittadinanza di verificare autonomamente la congruità delle nuove tariffe.

6. Le ragioni del dissenso

- ⇒ Onerosità sproporzionata: gli aumenti, in diversi casi superiori al 200-300%, non risultano accompagnati da alcuna dimostrazione di un correlato incremento dei costi istruttori sostenuti dagli uffici, né da alcun impegno a migliorare tempi e qualità del servizio reso.
- ⇒ Effetto disincentivante sulla regolarizzazione: l'aumento dei diritti relativi a procedimenti ambientali di natura squisitamente ricognitiva o autorizzatoria (fosse a tenuta, scarichi) rischia di scoraggiare cittadini e imprese dal regolarizzare la propria posizione, con effetti controproducenti sulla tutela del territorio, come già segnalato dal Coordinamento dei Consorzi e delle Borgate di Aprilia con riferimento ai residenti delle zone prive di fognatura pubblica.

- ⇒ Impatto sulle attività produttive: l'aumento delle tariffe per l'apertura di medie strutture di vendita, farmacie, asili nido e strutture socio-assistenziali si pone in contrasto con l'esigenza di sostenere gli investimenti e l'insediamento di servizi sul territorio, specie nelle periferie.
- ⇒ Criticità del nuovo criterio di calcolo cumulativo: la sommatoria degli importi per pratiche riconducibili allo stesso codice identificativo determina, a parità di procedimento, un costo complessivo significativamente superiore rispetto al passato, senza che ciò trovi adeguata motivazione nella Delibera.
- ⇒ Assenza di consultazione preventiva: come rilevato al punto 4, l'adozione della Delibera non risulta preceduta da alcun confronto con le categorie economiche e sociali direttamente interessate, in contrasto con le più elementari esigenze di partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa, tanto più rilevanti in una fase di commissariamento dell'Ente privo di rappresentanza elettiva diretta.
- ⇒ Un metodo che si ripete: la Delibera n. 54/2026 si inserisce in una sequenza di analoghi interventi di revisione tariffaria (sosta a pagamento e, in prospettiva, servizi a domanda individuale) che, nel loro complesso, delineano un utilizzo sistematico della leva tariffaria come strumento di risanamento del bilancio, con evidenti ricadute cumulative sul potere d'acquisto di famiglie e imprese apriliane.
- ⇒ Natura sostanzialmente tributaria della misura: come illustrato al punto 4, la finalità di riequilibrio finanziario esplicitamente dichiarata nelle premesse della Delibera, unita all'assenza di un'analisi costi-corrispettivo, induce a ritenere che la misura travalichi la funzione di corrispettivo per un servizio reso, avvicinandosi a una vera e propria forma di prelievo a carico della collettività, adottata peraltro da un organo straordinario privo di legittimazione elettorale diretta.

7. Richieste

Per le ragioni sopra esposte, i sottoscritti chiedono alla Commissione Straordinaria:

- 1.** di procedere al riesame in autotutela e di sospendere, nelle more del riesame della Deliberazione n. 54 del 18/06/2026, rivalutando la congruità degli importi alla luce dell'effettivo costo dei procedimenti istruttori e non della sola esigenza di gettito;
- 2.** di produrre e fornire una relazione puntuale e documentata dei costi amministrativi posti a fondamento della rideterminazione delle singole tariffe, in ossequio al principio di proporzionalità richiamato dalla giurisprudenza del TAR Lazio (sentenza n. 3247/2022) e al disposto dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- 3.** di rendere pubblica un'analisi comparativa con i tariffari SUAP e Ambiente applicati dai Comuni limitrofi della provincia di Latina, a supporto della congruità delle nuove tariffe;
- 4.** di valutare l'introduzione di misure di gradualità e di eventuali esenzioni o riduzioni per le fattispecie a maggiore impatto sociale ed ambientale (regolarizzazione degli scarichi nelle zone prive di fognatura pubblica, strutture socio-assistenziali ed educative);
- 5.** di valutare l'introduzione di un incremento dei diritti di istruttoria per le Procedure abilitative Semplificate in funzione della tipologia e della potenza nominale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di accumulo, come definiti dal D.lgs. 190/2024
- 6.** di sospendere, nelle more del riesame, l'applicazione del nuovo criterio di calcolo cumulativo di cui alla voce G2 della Tabella G;

7. di aprire un tavolo di confronto strutturato con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e il Coordinamento dei Consorzi e delle Borgate di Aprilia, quale sede stabile di consultazione preventiva per ogni futuro intervento tariffario, incluso quello eventualmente prospettato sui servizi a domanda individuale;
8. di valutare, quale misura alternativa e complementare per il reperimento di risorse, l'adesione agli strumenti di definizione agevolata delle entrate locali (c.d. "rottamazione") per il recupero, anche parziale, dei crediti pregressi che compongono i residui attivi dell'Ente, in luogo del solo aggravio dei diritti di istruttoria a carico di cittadini e imprese;
9. di fornire un riscontro scritto e motivato alle presenti osservazioni entro dieci giorni dal loro ricevimento, restando sin d'ora riservata, in assenza di riscontro o in caso di riscontro parziale e non soddisfacente, ogni ulteriore iniziativa a tutela dei cittadini e delle imprese, compreso il ricorso agli organi di giustizia amministrativa competenti.

Alla Prefettura di Latina e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio si chiede di voler tenere conto delle presenti osservazioni nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza sulla gestione dell'Ente commissariato, con particolare riferimento alla coerenza tra le misure di incremento delle entrate extratributarie adottate e gli indirizzi impartiti con la deliberazione n. 44/2026 e con la pronuncia della Corte dei Conti n. 45/2026/PRSP, nonché di voler valutare se l'utilizzo dei diritti di istruttoria quale leva di riequilibrio finanziario risulti coerente con i principi di sana gestione finanziaria, proporzionalità e corrispettività che presiedono alla materia.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e si confida in un riscontro tempestivo, puntuale e nei termini sopra indicati.

Aprilia, 15 luglio 2026

Aprilia Domani – Progetto Civico Italia

AVS – Alleanza Verdi e Sinistra

Movimento 5 Stelle

Italia Viva

Partito Democratico